

## INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA FIDI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE MICRO E PMI IN COMPARTECIPAZIONE IN MISURA PARI ALL'IMPORTO EROGATO - ANNO 2020 -

### Convenzione

Tra

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, di seguito denominata "Camera di Commercio di Padova", con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A, Codice Fiscale/Partita IVA 00654100288, in persona del Segretario Generale pro tempore dott. Roberto Crosta, nato a Piove di Sacco (PD) il 4/10/1969 CF CRSRRT69R04G693A, ivi domiciliato per la carica,

e

e il Consorzio Fidi, società [●], di seguito denominato Confidi, con sede in [●] (●), codice fiscale [●], partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di [●] [●], nella persona del Legale Rappresentante, [●];

[le "Parti" e, singolarmente ciascuna di esse, la "Parte"]

### Premesso che:

- A. la Camera di Commercio di Padova, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito **delle micro e PMI** provinciali riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi" o soggetti Intermediari;
- B. a tal fine la Camera di Commercio di Padova ha deliberato di mettere a disposizione dei Confidi, in qualità di soggetti intermediari, delle somme destinate ad agevolare il ricorso al credito da parte **delle micro e PMI** provinciali, beneficiarie finali dell'intervento. Le somme sono messe a disposizione alle condizioni di seguito specificate, in ragione della destinazione alla agevolazione del ricorso al credito da parte delle imprese provinciali in un momento di particolare emergenza e nel contesto della disciplina speciale di seguito richiamata;
- C. in considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI della provincia di Padova e facilitarne l'accesso al

credito, nel quadro di quanto previsto dall'art. 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL cosiddetto "Cura Italia"), che dispone *"che l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario"*;

- D. ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico provinciale, l'erogazione a favore delle micro e PMI da parte dei Confidi assegnatari dovrà essere tempestiva e, per tale ragione, la Camera di Commercio ha previsto dei termini a carico dei Confidi assegnatari nell'erogazione delle risorse alle imprese;
- E. la Camera di Commercio di Padova intende procedere con un intervento in forma di investimento, e come tale soggetto a restituzione, nella misura dell'85%, e in forma di contributo a fondo perduto nella misura del 15%, in compartecipazione con il Confidi assegnatario delle risorse ai sensi della legge 29.12.1993, n. 580, art. 2 comma 2 lettera g);
- F. con Deliberazioni della Giunta camerale n. 30/2020 del 26 marzo 2020 e n. 6 del 29 aprile 2020, la Camera di Commercio di Padova ha approvato, quale specifico intervento, l'attivazione di un'azione di sostegno per l'accesso al credito a favore dei Confidi operanti nel territorio provinciale e a tal fine ha destinato per l'anno 2020 **l'importo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00)**;
- G. l'intervento si realizza sotto forma di assegnazione di risorse, in parte in linea di investimento nella misura dell'85% e in parte sottoforma di contributo a fondo perduto, nella misura del 15%, da parte della Camera di Commercio di Padova, che il Confidi assegnatario dovrà utilizzare per favorire l'accesso al credito delle **micro e PMI** provinciali, nelle forme, alle condizioni e nella misura di seguito indicate, con obbligo di compartecipazione all'intervento da parte dello stesso Confidi in misura pari all'importo erogato dalla Camera di Commercio e con obbligo di restituzione in linea capitale, senza interessi, nella misura dell'85% dell'importo erogato, con scadenza a 7 anni dall'erogazione, e comunque entro il 30.09.2027, assistito da garanzia fideiussoria a favore della Camera di Commercio nella misura dell'85% dell'importo erogato;
- H. la Camera ha pubblicato un Avviso pubblico per la richiesta di manifestazione d'interesse alla compartecipazione all'iniziativa di cui alle Deliberazioni della Giunta camerale n. 30/2020 del 26 marzo 2020, e n. 47 del 29 aprile 2020, alla determinazione del Segretario Generale n. 137 del 30 aprile 2020;
- I. tra i Confidi che hanno presentato domanda e che sono risultati idonei, in base alla determinazione del Segretario Generale n. XX che ha approvato il verbale della Commissione riunitasi in data XX, risulta [●], con sede in [●] (●), codice fiscale [●], partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di [●] [●], che svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30

settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326;

- J. [●] ha condiviso e accettato tale schema negoziale, reputandolo pienamente coerente con il proprio interesse all'incremento delle risorse patrimoniali disponibili per l'esercizio della propria attività.

**Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

## **ARTICOLO 1**

### **Assegnazione delle risorse**

1. Il Consorzio Fidi, [●], come risulta dalla determinazione del Segretario Generale n. XX del XX..... è assegnatario di
  - 1.1. € ..... ( lettere.....) per la partecipazione alla Misura 1
  - 1.2. € ..... ( lettere.....) per la partecipazione alla Misura 2
  - 1.3. per l'importo complessivo di € ..... ( lettere.....)
2. Per quanto riguarda **la Misura 1**, le risorse messe a disposizione del Confidi saranno utilizzate per **sostenere il rilascio di garanzie a micro e PMI** aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova, secondo le indicazioni di cui all'art. 4 della presente convenzione.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla Misura 2, le risorse messe a disposizione del Confidi saranno utilizzate **per erogare finanziamenti a micro e PMI** aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova, secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della presente convenzione.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
  - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una Misura all'altra;
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
  - in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, queste saranno oggetto di un'ulteriore ripartizione, a cui parteciperanno i soggetti richiedenti che, nella prima ripartizione, non avessero già raggiunto il limite massimo richiesto o il limite previsto dal presente Avviso, secondo i criteri stabiliti ai successivi artt. 6 e 7.
5. La Camera di Commercio comunica l'importo assegnato, invitando lo stesso Confidi a sottoscrivere la presente Convenzione, a depositare presso la sede della Camera di Commercio di Padova la garanzia fideiussoria pari all'85% dell'importo assegnato e a versare in un conto corrente destinato le risorse in misura uguale all'importo

assegnato dalla Camera di Commercio di Padova entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse.

## **ARTICOLO 2**

### **Rilascio della garanzia fideiussoria a favore della Camera di Commercio**

1. L'assegnazione delle risorse è subordinata al rilascio a favore della Camera di Commercio di Padova di una garanzia fideiussoria secondi i parametri qui di seguito indicati.
2. Il Confidi rilascia a favore della Camera di Commercio di Padova una garanzia nella misura pari **all'85% delle risorse assegnate dalla Camera di Commercio**, sotto forma di fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 del codice civile.
3. Il mancato rilascio della garanzia fideiussoria entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse determina la revoca del finanziamento.
4. La garanzia sarà erogata sotto forma di fideiussione rilasciata da soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del d. lgs. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. Qualora la garanzia sia rilasciata da intermediari finanziari, la garanzia fideiussoria non potrà essere erogata da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, come definito dall'art. 1 comma 1 lettera e) del Decreto Ministero Economia e Finanze 2 aprile 2015, n. 53, del Confidi e neppure da altro soggetto destinatario di risorse assegnate in base a questo stesso avviso.
6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché in caso di escussione, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio di Padova.
7. La garanzia avrà efficacia fino alla effettiva restituzione dell'intero importo erogato e potrà essere azionata fino ad un anno dopo la scadenza del termine del 30.09.2027, termine entro il quale il rimborso dovrà essere effettuato.

## **ARTICOLO 3**

### **Compartecipazione all'intervento da parte del Confidi**

1. Il Confidi dovrà destinare egli stesso risorse proprie, in egual misura, al medesimo scopo per il quale la Camera di Commercio le ha assegnate sia per la Misura 1 che per la Misura 2.
2. Le somme assegnate dalla Camera di Commercio e le risorse corrispondenti alla compartecipazione da parte del Confidi, in misura uguale all'intero importo assegnato dalla Camera relativo a ciascuna Misura, dovranno essere contabilizzate in un **conto corrente destinato**, uno per ogni Misura, destinato esclusivamente a tale scopo.
3. Nel conto corrente per la concessione di garanzie di cui alla Misura 1 e per il quale il Confidi comunicherà alla Camera di Commercio numero di conto e l'istituto di credito presso il quale sarà aperto, confluiranno le somme erogate dalla Camera oltre a quelle versate dal Confidi.
4. Nel conto corrente per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla Misura 2, e per il quale il Confidi comunicherà alla Camera di Commercio numero di conto e l'istituto di credito presso il quale sarà aperto, confluiranno le somme erogate dalla Camera oltre a quelle versate dal Confidi.
5. Gli interessi che matureranno sulle somme erogate andranno ad incrementare le risorse da erogare alle imprese.
6. I conti correnti verranno chiusi quando l'operazione sarà conclusa e la Camera avrà ricevuto in restituzione l'85% di quanto erogato.
7. Le risorse dovranno essere utilizzate nella misura e nei tempi indicati nei successivi articoli 4 e 5.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Destinazione delle risorse di cui alla Misura 1**

1. Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Padova a favore del singolo Confidi saranno utilizzate per **la concessione di garanzie** ad imprese aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova.
2. Le risorse assegnate dovranno essere utilizzate dal Confidi a favore di micro, piccole e medie imprese (PMI), così definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L. 124 del 20.5.2003) e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
3. Le risorse assegnate devono essere utilizzate entro un anno dall'erogazione.
4. Per la parte non utilizzata entro un anno dall'erogazione, calcolata considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, le risorse assegnate dovranno essere restituite alla Camera di Commercio di Padova, a pena di revoca di quanto erogato.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Destinazione delle risorse di cui alla Misura 2**

1. Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Padova a favore del Confidi saranno utilizzate per l'**erogazione di finanziamenti** ad imprese aventi sede

- legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova.
2. Le risorse assegnate dovranno essere utilizzate dal Confidi a favore di micro, piccole e medie imprese (PMI), così definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L. 124 del 20.5.2003) e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
  3. Il limite massimo del finanziamento riconosciuto alla singola micro PMI non potrà superare l'importo di euro **25.000 (venticinquemila)**.
  4. L'erogazione dei finanziamenti di cui alla Misura 2, per un importo almeno pari all'80% dell'ammontare complessivo del conto destinato, considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, deve avvenire entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di erogazione delle risorse camerale.
  5. Nei successivi 30 giorni il Confidi invierà alla Camera di Commercio un resoconto sull'utilizzo delle somme, specificando data di erogazione, beneficiario, durata ed importo di ciascun finanziamento erogato.
  6. In caso di mancato utilizzo delle risorse in misura inferiore all'80%, calcolato considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, le risorse assegnate dovranno essere restituite alla Camera di Commercio, a pena di revoca di quanto erogato.

## **ARTICOLO 6**

### **Impegni assunti dal Confidi anche con riferimento alla disciplina Aiuti di Stato**

Il Confidi assegnatario delle somme, preso atto delle finalità che hanno determinato la Camera di Commercio a procedere all'investimento, nel pieno rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare applicabile e dei principi di una sana e prudente gestione, opera affinché le somme versate dalla Camera di Commercio di Padova siano finalizzate a sostenere le imprese tramite l'incremento della concessione di garanzie e/o il rilascio di finanziamenti alle micro, PMI della provincia di Padova.

Allo scopo di assicurare che l'**attività** espletata dal CONFIDI, grazie ed in relazione alle risorse erogate, non sia configurabile quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) oppure sia comunque compatibile con detto articolo, il Confidi si impegna al costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia, nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della Commissione Europea relativamente all'Italia e secondo la quale non si configurerebbe un aiuto di stato nell'attività di garanzia prestata con risorse pubbliche ogniqualvolta è soddisfatto il "criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato"; in ogni caso qualora si configuri la presenza di un aiuto di Stato, il CONFIDI si impegna a rispettare comunque le rilevanti norme comunitarie.

Il Confidi prende atto e riconosce che beneficiari dei fondi camerale sono le **micro e PMI** aventi sede legale e/o unità locali nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel

Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova per le quali il CONFIDI presta la relativa garanzia o al quale eroga un finanziamento.

Il Confidi prende atto e riconosce che i suddetti fondi camerali potranno essere utilizzati dal CONFIDI esclusivamente per operazioni finanziarie in favore di dette imprese beneficiarie e non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi; in particolare i fondi camerali **e gli eventuali utili** realizzati su tali fondi non potranno mai essere utilizzati per la gestione delle operazioni di ordinaria amministrazione del CONFIDI.

- A) Per la concessione di garanzie agevolate in esenzione dall'obbligo di notifica previsto dall'art. 108 del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria).
- B) Con le esclusioni sotto indicate, per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis generale, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Si sottolinea in particolare che l'esenzione prevista dal citato regolamento non si applica agli aiuti concessi alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle imprese di produzione primaria agricola ai sensi dell'Allegato I del TFUE, alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari, agli aiuti per attività collegate all'esportazione ovvero agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti d'importazione, aiuti per acquisto di veicoli per trasporto di merci su strada per conto di terzi.
- C) Per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis relativamente all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ad imprese attive nel settore della produzione agricola ai sensi dell'allegato I del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1408/2013 (come modificato dal reg. 316/2019).
- D) La concessione di aiuti potrà avvenire ai sensi della Decisione della Commissione europea riguardante il regime di aiuti SA.56963 (2020/N) relativo all'articolo 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.
- E) La concessione di aiuti potrà avvenire ai sensi della Decisione della Commissione europea riguardante il regime di aiuti SA.56966 (2020/N) relativo all'articolo 13 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

Se necessario, il CONFIDI adeguerà le proprie regole operative e gestionali, nonché le proprie procedure, adottando le necessarie misure organizzative e regolamentari.

Al fine di attestare il rispetto delle condizioni di cui sopra, il CONFIDI dà sin d'ora il proprio assenso affinché l'Ente erogante il contributo possa verificare presso i competenti Uffici del Confidi il rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione, impegnandosi altresì a fornire la necessaria cooperazione ed assistenza.

Il CONFIDI si impegna inoltre a trasmettere all'Ente erogante una lista in formato elettronico delle imprese beneficiarie di eventuali aiuti specificando per ciascuna impresa (i) l'importo degli aiuti erogati e (ii) la base giuridica ai sensi della quale tali aiuti sono stati erogati

Su richiesta dell'Ente erogante, il CONFIDI trasmetterà eventuali dichiarazioni de minimis ricevute.

Relativamente agli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) ex art 52 della legge n. 234/2012 e relativi decreti attuativi, in caso di garanzie con elementi di aiuto, spetta alla Camera di Commercio, quale Amministrazione responsabile, la registrazione della misura nel RNA. Tuttavia, posto che gli aiuti in questione passano attraverso il veicolo del Confidi, alla voce "Ufficio gestore" del RNA, la Camera inserisce il nominativo del Confidi e i dati relativi a questo. Il sistema, in automatico, invia al Confidi una mail contenente gli accrediti con i quali il Confidi deve entrare nel sistema e inserire, nel caso di concessione di garanzie o finanziamenti con elementi di aiuto, i dati relativi agli aiuti individuali erogati.

## **ARTICOLO 7**

### **Attività di monitoraggio della Camera di Commercio di Padova**

Entro il 31 gennaio 2021, il Confidi trasmetterà alla Camera di Commercio di Padova una prima relazione al 31 dicembre 2020 sull'impiego delle somme erogate in compartecipazione, con il dettaglio delle imprese destinatarie delle garanzie concesse o dei finanziamenti erogati, per l'intero periodo di durata dell'investimento.

Successivamente, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio, il Confidi trasmetterà alla Camera di Commercio di Padova una relazione sull'impiego delle somme erogate in compartecipazione, con il dettaglio delle imprese destinatarie delle garanzie concesse o dei finanziamenti erogati, per l'intero periodo di durata dell'investimento.

La relazione annuale deve contenere tutte le informazioni utili affinché la Camera di Commercio di Padova possa verificare che l'impiego delle somme erogate in compartecipazione sia avvenuto in modo coerente rispetto alle condizioni e alle finalità indicate nell'avviso camerale.

La Camera può richiedere, mediante comunicazione da trasmettere a mezzo PEC, integrazioni rispetto ai dati ed alle informazioni riportati dal Confidi nella relazione annuale. Le integrazioni richieste dalla Camera devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.



Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato qui di seguito indicato e si considereranno ricevute al momento dell'invio come attestato dai sistemi di certificazione:

per la Camera di Commercio di Padova: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

per il Confidi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ovvero presso un diverso indirizzo PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al loro rapporto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

## **ARTICOLO 8**

### **Restituzione delle risorse alla Camera di Commercio di Padova**

Decorsi 7 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, e comunque **non oltre il 30.09.2027**, dovrà essere restituito alla Camera di Commercio l'importo pari all'85% delle risorse assegnate dalla Camera di Commercio in esecuzione della presente Convenzione.

Se, alla scadenza del 30.09.2017, le somme erogate non saranno restituite per l'importo pari all'85% delle risorse assegnate dalla Camera di Commercio in esecuzione della presente Convenzione, la Camera potrà escutere la garanzia fideiussoria rilasciata a suo favore.

## **ARTICOLO 9**

### **Revoca delle risorse assegnate**

La Camera revocherà le risorse assegnate nelle seguenti ipotesi:

1. mancato rispetto delle condizioni e degli impegni previsti dalla presente Convenzione;
2. mancato rilascio della garanzia fideiussoria entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse;
3. mancato versamento nel conto corrente destinato della quota di compartecipazione nella medesima misura erogata dalla Camera di Commercio entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse;
4. **per i confidi destinatari di risorse finalizzate alla concessione di garanzie**, mancato utilizzo dell'ammontare complessivo del conto corrente destinato, considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, entro il termine massimo di un anno dall'erogazione; la parte non utilizzata dovrà essere restituita alla Camera di Commercio, a pena di revoca dell'intero finanziamento;

5. **per i confidi destinatari di risorse finalizzate alla concessione di finanziamenti alle micro PMI sotto qualsiasi forma**, mancato utilizzo dell'ammontare complessivo del conto corrente destinato, considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, per un importo almeno pari all'80%, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di erogazione delle risorse camerale. In caso di utilizzo delle risorse in misura inferiore all'80%, la parte non utilizzata dovrà essere restituita alla Camera di Commercio, a pena di revoca dell'intero finanziamento;
6. mancata o falsa comunicazione della misura dell'utilizzo delle risorse nei termini assegnati.

## **ARTICOLO 10**

### **Recesso**

1. La Camera di Commercio può recedere dalla presente Convenzione, previa deliberazione della Giunta camerale, con comunicazione da trasmettere via posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. L'effetto del recesso decorre dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio e quelle assunte dal Confidi al fine di assicurare alla Camera di Commercio il ritorno dell'investimento effettuato.

## **ARTICOLO 11**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in possesso in esecuzione del presente Avviso sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente avviso.

#### **Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO)**

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC [cciaa@pd.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@pd.legalmail.camcom.it).

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:

Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: [sergio.donin@rovigoavvocati.it](mailto:sergio.donin@rovigoavvocati.it).

#### **Finalità e Basi giuridiche del trattamento**

I dati acquisiti per la partecipazione al presente avviso saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente bando in tutte le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti di idoneità morale/onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dal presente bando; b) assegnazione e verifiche conseguenti;
- 2) adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie;
- 3) assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell'articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, ossia: b) "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e c) «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento».

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

#### Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che la Camera di Commercio di Padova potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

#### Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata dell'avviso e, in caso di assegnazione, per la durata del finanziamento. Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino allo scadere del termine per eventuali ricorsi e, in ogni caso, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Padova sia soggetta a obblighi di conservazione previsti dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità pubblica, archivistica o da altre norme di legge o regolamento.

### Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. Il diniego (totale o parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di finanziamento e l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare.

### Modalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa possono inoltre essere comunicati a:

- soggetti nominati dalla Camera di Commercio di Padova quali Responsabili del trattamento in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata e/o altri servizi informatici;
- ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge;
- soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente previste;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Padova nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

I dati personali acquisiti non sono soggetti ad ulteriore diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### I DIRITTI degli Interessati

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati, diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità

del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso ( [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## **ARTICOLO 12**

### **Gestione delle controversie**

La Camera di Commercio di Padova e il Confidi accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione tramite un tentativo di mediazione da svolgersi presso Curia Mercatorum Centro di Mediazione e Arbitrato con sede legale a Treviso.

Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

## **ARTICOLO 13**

### **Registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Ciascun soggetto sottoscrittore si farà carico dell'adempimento dell'imposta di bollo sulla propria copia.

PER LA CAMERA DI COMMERCIO  
DI PADOVA

PER IL CONFIDI

---

Entrambe le parti e, in particolare, il Confidi, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. approvano esplicitamente le disposizioni di cui agli articoli 9 (Revoca delle risorse assegnate), 10 (Recesso) e 12 (Gestione delle controversie) di cui alla presente Convenzione

PER LA CAMERA DI COMMERCIO  
DI PADOVA

PER IL CONFIDI

---

---

Padova,